

Allegato "A" alla determinazione n.



**Comune di Prato
Servizio Cultura**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI
AL CASTELLO DELL'IMPERATORE

(versione modificata a seguito di rettifica importo base d'asta)

Disposizioni contrattuali

Articolo 1 Oggetto dell'appalto.....	3
Articolo 2 Durata dell'appalto.....	3
Articolo 3 Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio	3
Articolo 4 Attività di valorizzazione del Castello dell'Imperatore.....	4
Articolo 5 Variazione delle prestazioni.....	4
Articolo 6 Personale alle dipendenze della ditta appaltatrice.....	5
Articolo 7 Sicurezza del personale dipendente della ditta appaltatrice	6
Articolo 8 Obblighi dell'appaltatore.....	7
Articolo 9 Clausola sociale.....	8
Articolo 10 Responsabilità.....	8
Articolo 11 Attività di controllo.....	9
Articolo 12 Ammontare dell'appalto.....	9
Articolo 13 Corrispettivo.....	10
Articolo 14 Revisione prezzi.....	10
Articolo 15 Servizi minimi.....	10
Articolo 16 Subappalto.....	10
Articolo 17 Cauzione definitiva.....	10
Articolo 18 Clausola penale.....	11
Articolo 19 Risoluzione del contratto.....	11
Articolo 20 Oneri fiscali e registrazione.....	11
Articolo 21 Controversie.....	11

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in appalto dei seguenti servizi:

- apertura, chiusura, attività di controllo e sorveglianza di siti museali;
- biglietteria;
- assistenza e gestione delle visite;
- custodia;
- pulizie.

ART. 2
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 1° maggio 2015 e scadenza al 30 aprile 2018 e comunque a far data dall'effettivo inizio del servizio.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera b) D.Lgs. 163/06, di richiedere, nel corso della validità del contratto iniziale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, nonché la facoltà di rinnovare l'affidamento dell'appalto per un periodo ulteriore massimo di tre anni rinnovabile anno in anno, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro tre mesi dalla scadenza del contratto rinnovabile di un altro anno.

La Ditta appaltatrice, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per ulteriori 120 gg. agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 3
CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni che dovranno essere espletate nell'ambito dell'appalto sono le seguenti:

- apertura e chiusura dei locali con disinserimento/inserimento sistemi di allarme, accensione/spegnimento apparati illuminanti e audiovisivi laddove presenti;
- accoglienza del pubblico ed informazioni. La prestazione comporta, tra l'altro, la capacità di rispondere in modo adeguato alle richieste dei visitatori, fornendo in generale notizie sulle mostre e sulle iniziative organizzate in città, nello specifico, sui luoghi presso cui si presta servizio;
- vigilanza sul comportamento dei visitatori
- assistenza ai disabili per il superamento delle barriere architettoniche all'interno degli spazi storici, ove esistenti.
- effettuazione di piccole operazioni di ripristino e di spostamento di piccoli oggetti;
- gestione del materiale informativo da esporre, distribuire visitatori, mantenere aggiornato ed in ordine negli appositi spazi;
- assistenza alle eventuali iniziative culturali diurne e serali che verranno organizzate nelle sedi di svolgimento dei servizi in oggetto; sistemazione dei locali e dei materiali a conclusione delle stesse;
- raccolta dati sull'affluenza;
- conoscenza delle procedure per la richiesta di interventi urgenti.

I servizi così caratterizzati dovranno essere svolti prevalentemente presso il Castello dell'Imperatore con la compresenza di almeno due operatori e, in via residuale, presso spazi storici destinati ad attività culturali (a titolo esemplificativo: mostre temporanee allestite al Cassero medievale e allo Spazio Mostre Valentini).

Salvo modifiche che saranno tempestivamente comunicate, l'orario di apertura al pubblico del Castello dell'Imperatore è il seguente:

PERIODO dal 1° Aprile al 30 Settembre
APERTURA tutti i giorni escluso il martedì

CHIUSURA martedì non festivo, Pasqua
ORARIO dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

PERIODO dal 1° Ottobre al 31 Marzo
APERTURA tutti i giorni escluso il martedì
CHIUSURA martedì non festivo, 25 dicembre
ORARIO dalle ore 10:00 alle ore 16:00

In considerazione dell'articolazione dell'orario del Castello dell'Imperatore, le prestazioni oggetto del presente appalto ammontano presuntivamente a 2000 ore annue.

E' facoltà dell'Amministrazione, determinare le articolazioni degli orari di apertura al pubblico della struttura museale per meglio rispondere alle eventuali necessità di accoglienza dei flussi turistici. Le modifiche all'articolazione dell'orario di apertura saranno comunicate alla Ditta appaltatrice con preavviso di almeno sette giorni.

Il gestore è tenuto ad effettuare il servizio nei martedì festivi come risultanti dal calendario, oltre ad assicurare la disponibilità in occasioni particolari ed in orari diversi da quelli sopradetti, come ad es. in occasione di aperture straordinarie, anche in orari serali, stabilite dal Ministero o dalla stazione appaltante. Le aperture straordinarie saranno comunicate alla Ditta appaltatrice con preavviso di almeno sette giorni.

I servizi oggetto del presente appalto, ad eccezione delle pulizie, dovranno essere garantiti al Castello dell'Imperatore con la compresenza di due operatori.

Per le attività di pulizia oggetto del presente appalto, si stima un fabbisogno di 700 ore annue.

I siti e gli orari potranno essere modificati a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva altresì di attivare servizi analoghi inerenti alla visita e di custodia in altri siti destinati ad attività culturali e/o espositive. **Si stima che il monte ore annuo previsto per l'espletamento di servizi analoghi, che richiedono l'impegno di un solo operatore, ammonti a 1300 ore.**

ART. 4

ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO

La ditta appaltatrice ha facoltà di attivare alcuni servizi museali, da erogare anche a pagamento per l'utente, con finalità di valorizzazione del Castello dell'Imperatore, che concorreranno alla valutazione complessiva dell'offerta. Tali attività di valorizzazione possono essere ricondotte a:

1. Attività didattiche

Organizzazione ed esecuzione di attività didattiche relative al Castello dell'Imperatore con produzione anche del relativo materiale, se necessario. Le attività didattiche sono rivolte prevalentemente alle scuole e gruppi scolastici anche in gita presso il Castello dell'Imperatore di Prato. Il progetto delle attività didattiche deve specificare le tariffe da porre a carico dell'utenza e le modalità di aggiornamento delle stesse.

2. Attività di promozione e valorizzazione del Castello

La Ditta appaltatrice propone i servizi, le iniziative, le attività e i relativi strumenti che ritiene maggiormente qualificanti ai fini della promozione e valorizzazione del Castello dell'Imperatore nell'ambito dell'offerta turistica cittadina.

Il progetto di gestione delle attività didattiche e di promozione proposto in sede di offerta diviene parte integrante del contratto nei limiti di quanto ritenuto compatibile con l'oggetto del presente appalto.

Le spese che la Ditta appaltatrice sosterrà per i servizi di valorizzazione aggiuntivi, dovranno essere coperte interamente con gli introiti derivanti dall'utenza (ulteriori agli eventuali biglietti di ingresso).

Le attività di valorizzazione aggiuntive non potranno limitare l'accesso al Castello dell'utenza che volesse unicamente visitare il sito museale. L'utenza che usufruirà delle attività di valorizzazione aggiuntive è tenuta comunque a pagare l'eventuale biglietto di ingresso al castello da intendersi come ulteriore alla tariffazione eventualmente prevista dalla ditta appaltatrice.

ART. 5

VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Comune di Prato si riserva la facoltà di ampliare, diminuire o comunque modificare la consistenza e le modalità dell'appalto, nell'ambito del "quinto di legge" ai sensi dell'art.11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, con corrispondente rideterminazione del corrispettivo e con rinvio alle condizioni economiche dell'offerta.

E', inoltre, facoltà del Comune di Prato ridurre parte del servizio appaltato, qualora lo stesso risulti non più necessario, a seguito delle mutate ed impreviste esigenze nel frattempo intervenute, senza che nulla possa venir preteso dall'appaltatore.

Qualsiasi variazione alle prestazioni previste dal presente capitolato potrà aver luogo solo a seguito di richiesta scritta da parte della direzione del Servizio Cultura del Comune di Prato.

L'orario di svolgimento del servizio potrà essere variato in qualsiasi momento previa comunicazione del Comune di Prato.

Nel corso della vigenza contrattuale potrà essere richiesto all'appaltatore di provvedere ad aperture straordinarie degli spazi di cui al presente appalto, anche in orario serale o festivo, così come potrà essere richiesto di provvedere alla custodia di altri spazi culturali pubblici alle stesse condizioni stabilite dalla presente convenzione. Eventuali attività aggiuntive, non previste nel presente capitolato e non riconducibili all'erogazione dei servizi ivi indicati, potranno essere oggetto di valutazione e trattazione separata da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice deve garantire che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto sia di comprovata moralità, sia in possesso dei requisiti richiesti e delle competenze e professionalità adeguati e coerenti con i profili dichiarati in sede di offerta tecnica; assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi, goda della fiducia dell'appaltatore. La Ditta appaltatrice è comunque tenuto, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione, a proporre le migliori soluzioni organizzative relativamente al numero di addetti in servizio.

Gli addetti non potranno lasciare il servizio senza preannunciato e giustificato motivo; in tale caso, dovrà essere garantita la contestuale sostituzione con altro personale autorizzato allo svolgimento della medesima mansione.

Il personale in servizio dovrà essere dotato da parte dell'appaltatore d'idonea divisa e di cartellino di riconoscimento con fotografia nome e cognome, segnalante gli specifici compiti di propria spettanza, in modo che sia sempre adeguatamente riconoscibile dai visitatori e dal personale di controllo del Comune.

Il personale alle dipendenze dell'appaltatore dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione che, nell'interesse del servizio, si riserva la facoltà insindacabile di esigere, con motivazione scritta, in qualsiasi momento, l'allontanamento e la immediata sostituzione di quei dipendenti che ritenesse non adeguati.

La Ditta appaltatrice assume il personale necessario per la gestione degli spazi, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Prato, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia; è tenuto altresì ad applicare integralmente, nei confronti del personale, tutte le norme di legge e quelle contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e in quelli integrativi che ha dichiarato di applicare in sede di offerta.

La Ditta appaltatrice deve essere in regola con gli obblighi contributivi previsti dalla legge e con le modalità definite nel contratto di lavoro applicato.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e degli obblighi contributivi comporta la facoltà per l'Amministrazione di procedere all'immediata risoluzione del contratto.

I mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi daranno luogo all'intervento sostitutivo dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.

Entro 30 giorni dalla stipula e comunque prima dell'inizio della gestione, il concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile di cui al D. Lgs. N° 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Ditta appaltatrice si impegna a:

- rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica del personale dipendente e, se cooperativa, anche dei soci, all'assicurazione degli operatori e alla previdenza sociale. Compete pertanto all'appaltatore curare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione ed assicurazione per infortuni sul lavoro, delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, TBC ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire

durante l'affidamento del servizio per la tutela dei lavoratori. L'appaltatore dovrà essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D.lgs 81/2008. Il personale utilizzato per l'espletamento del servizio dovrà aver frequentato corsi sulla prevenzione incendio e di pronto soccorso sanitario prevista dalla normativa in vigore o dovrà frequentare i corsi organizzati dall'aggiudicatario entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del presente appalto. Gli oneri conseguenti lo svolgimento dei suddetti corsi restano a carico dell'appaltatore

- Attuare nei confronti del personale dipendente e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del presente contratto, alla categoria nella provincia di Prato, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località, nonché a versare con la regolarità prevista dalle norme di settore i contributi di legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Gli obblighi suddetti sussistono anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino al loro rinnovo. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera e a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

- Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai due punti precedenti, segnalata formalmente dalle Amministrazioni o dagli Enti competenti in materia, anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali, il committente provvederà a trattenere il 20% dei corrispettivi in pagamento, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette, senza che ciò consenta all'appaltatore di chiedere alcunché a titolo di danno o interessi sugli importi trattenuti. In caso di persistente inadempienza, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con rivalsa dei danni subito.

ART. 7

SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA APPALTRATRICE

L'appaltatore, prima di iniziare l'attività di cui al presente appalto, informerà su eventuali rischi specifici derivanti dalla propria attività.

Provvederà altresì ad informarsi sui rischi specifici dell'ambiente e sulle procedure di sicurezza attualmente in vigore. Le informazioni saranno fornite dagli addetti del Comune anche tramite la consegna del documento di valutazione rischi e quello di evacuazione di emergenza della sede di servizio, come previsto dal D.lgs 81/08 art. 26 comma 2 b (o di ogni sede se è il caso).

Qualora dallo scambio di informazioni emerga l'esistenza rischi da interferenze si procederà al necessario scambio di informazioni ed all'elaborazione ed eventuale successivo aggiornamento del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali come previsto dalla normativa già citata, che allo stato iniziale non è stato redatto, stante l'inesistenza di rischi da interferenze.

L'appaltatore curerà l'informazione, la formazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, terrà conto delle procedure previste in caso di emergenza, coordinandosi con il responsabile delle operazioni di emergenza di ciascuna sede, come rilevabile dai documenti di valutazione dei rischi e dai piani di emergenza e di evacuazione.

L'appaltatore si impegna comunque al rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza contenute nel D.lgs 81/08 nonché di quanto previsto nel D.M. 569/92 e s.m.i.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione contenute nei documenti di valutazione dei rischi, il Comune potrà sospendere l'esecuzione del contratto, fino a quando l'appaltatore non provveda al loro rispetto ed all'adeguamento alle norme e regole previste dal Comune.

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore dell'appaltatore, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Comune di agire per rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

Inoltre, le gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o delle misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore, alla risoluzione automatica del contratto ed alla segnalazione all'ANAC per l'applicazione delle relative funzioni.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente capitolato speciale d'appalto dovrà fare comunque riferimento alla normativa in vigore.

ART. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà:

- attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Cultura, d'ora in poi denominato Responsabile, nell'espletamento delle attività appaltate;
- individuare, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, un gruppo costante di persone di fiducia, di comprovata moralità e in possesso di competenze e professionalità adeguate, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del servizio stesso e fornendo un elenco dettagliato del personale al Responsabile. L'Amministrazione appaltante verificherà l'idoneità di tale personale all'espletamento del servizio in questione. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di pretendere sia modifiche del piano organizzativo che sostituzione dei nominativi qualora non li ritenga adeguatamente idonei allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- garantire la presenza costante del numero di addetti previsti per i singoli servizi di cui agli artt. 1 e 3 del presente capitolato, procedendo all'immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo, impegnandosi a sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire lo svolgimento delle attività impreviste richieste dall'Amministrazione comunale e comunicate con adeguato anticipo;
- attivarsi nella sorveglianza del pubblico con l'impegno di far utilizzare gli spazi con diligenza applicando le norme disposte dall'Amministrazione Comunale per evitare danni a beni ed opere;
- garantire che ogni nuovo operatore incaricato del servizio abbia svolto presso spazi museali almeno 6 giorni di tirocinio. Per queste giornate, oltre a restare a carico della ditta stessa tutti gli oneri di qualsiasi natura (contributiva, assicurativa e previdenziale) dei tirocinanti, non potrà essere chiesto alcun corrispettivo all'appaltante. La comunicazione dell'inizio e della fine di ogni periodo di tirocinio per i nuovi operatori deve essere scritta e inviata al responsabile, con l'indicazione dei nominativi degli addetti e delle date di riferimento.
- nominare, all'interno del gruppo, un responsabile / referente che opererà in accordo con il Responsabile, provvedendo a coordinare tutti i servizi espletati;
- rispettare ed assicurare il rispetto dei regolamenti, atti dell'amministrazione comunale e della carta dei servizi ove emanata.
- garantire la tempestiva comunicazione di eventuali danni o interventi di manutenzione;
- consentire in qualunque momento l'accesso degli incaricati del Comune al controllo;
- garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività delle strutture museali e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge 12/6/1990 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- restituire alla scadenza della convenzione gli spazi in stato di perfetta efficienza e manutenzione;
- di obbligarsi ad applicare integralmente, nell'esecuzione del servizio che forma oggetto dell'appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza
- aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto, del capitolato speciale e degli atti di gara, di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi; di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- aver giudicato il prezzo nel suo complesso idoneo e tale da consentire l'offerta tecnica ed economica presentata;
- aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio
- ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss mm.

- a fornire materiale idoneo ed adeguato per i servizi da svolgere ed a garantire che i prodotti usati nell'espletamento dei servizi siano di buona qualità e che i detersivi rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché a fornire a richiesta dell'Unioncamere le schede tecnico tossicologiche di detti prodotti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità";

ART. 9 CLAUSOLA SOCIALE

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art.69 del D.lgs. 163/2006, si impegna, nell'esecuzione dell'appalto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibili, i dipendenti del precedente appaltatore.

In sede di domanda tutti gli operatori economici dovranno dichiarare il suddetto impegno, nell'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari, mentre in sede di offerta potranno ulteriormente vincolarsi, nel caso di aggiudicazione, all'assunzione e all'impiego di detto personale nel presente appalto.

ART. 10 RESPONSABILITÀ

- 1) L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro.
- 2) L'appaltatore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.
- 3) L'appaltatore è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che, a giudizio dell'Amministrazione appaltante, risultassero causati dal personale dipendente della ditta appaltatrice stessa, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.
- 4) In ogni caso, la ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati agli immobili, alle opere esposte o altri oggetti, e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.
- 5) Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell'appaltatore per danni e/o furti al patrimonio del Museo, l'appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
- 6) Qualora, nel corso del servizio appaltato, si verificassero irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
- 7) E' obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruiscia della struttura. In caso di danni a persone o cose, derivanti dall'inosservanza di tale obbligo, la responsabilità civile è a carico dell'appaltatore, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'appaltatore dovrà stipulare una polizza con le seguenti caratteristiche:

- massimale di RCT/RCO di almeno 3.000.000,00 euro;
- garanzia danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- garanzia danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;

- garanzia danni a cose e locali in consegna in custodia all'assicurato con limite di risarcimento non inferiore a 1.000.000,00 euro;
- garanzia danni da interruzione di esercizio;
- responsabilità civile personale: la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento del servizio;
- il Comune di Prato deve essere considerato Terzo;
- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all'Ente;
- il Comune di Prato dovrà essere sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili alla ditta e non coperti dalla sua polizza assicurativa;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi amministratori e dipendenti.

Copia della polizza e delle relative quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle scadenze annuali del contratto.

ART. 11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Comune allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, nonché della perfetta manutenzione dell'immobile, si riserva il diritto di compiere, attraverso propri incaricati, ogni controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno, come pure richiedere ed esigere che siano effettuate dall'appaltatore, a suo esclusivo carico, le opere necessarie ad assicurare la normale efficienza del servizio e la migliore conservazione degli impianti, attrezzature e beni di proprietà sia comunale che dell'appaltatore. L'appaltatore si impegna a predisporre dei formulari, disponibili ai visitatori degli spazi museali, al fine di consentire a questi ultimi di formulare lagnanze, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio. L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare al Servizio Cultura, con cadenza trimestrale, una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale.

ART. 12 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dei servizi museali al castello dell'Imperatore, per il periodo triennale di durata dell'appalto, calcolato sul monte ore di apertura del Castello dell'Imperatore, è di euro 240.000,00, di cui euro 205.000,00 esente IVA (ai sensi del n. 22) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972) per le prestazioni direttamente inerenti alla visita e Euro 35.000,00, iva esclusa per il servizio di pulizia.

L'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, sul prezzo posto a base di gara.

L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in più o in meno, nei limiti degli orari di svolgimento dei servizi in appalto previsti dall'art. 5 del presente capitolato, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto venga richiesta all'impresa l'esecuzione di maggiori o minori prestazioni nell'ambito dei vari servizi presso il Castello dell'Imperatore.

L'offerta indicata da ciascun concorrente dovrà tener conto dell'inderogabilità dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro e conglobare l'utile e i costi d'impresa.

Fanno carico all'impresa appaltante, e pertanto si intendono compresi nei prezzi offerti, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio ed ogni altro onere, compreso quello della sicurezza, dovuto sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

Per le prestazioni dei servizi inerenti la visita e di custodia, analoghi al presente appalto, viene posto a base di gara un prezzo orario di Euro 16,15 che, per un presuntivo monte ore di 1.300 annuali, ammontano ad un importo meramente indicativo per il periodo triennale di appalto di Euro 63.000,00. Il prezzo orario di Euro 16,15 si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegato nel servizio ed ogni altro onere, compreso quello della sicurezza, dovuto sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

ART. 13 CORRISPETTIVO

Il compenso per il servizio in appalto verrà calcolato sulla base del prezzo offerto in sede di gara nei limiti delle ore effettivamente svolte. L'offerta economica si intende immodificabile per tutta la durata dell'appalto. Il convenuto corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato su presentazione di fatture mensili, debitamente vistate e registrate dai funzionari competenti dell'Amministrazione appaltante, indicanti le ore di servizio effettivamente svolte. L'appaltante durante l'esecuzione del contratto può ordinare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumento massimo o una diminuzione massima del 20% delle prestazioni. Il corrispettivo deve sintetizzarsi in una tariffa media oraria unica per servizio festivo e feriale comprensiva di tutto, anche di oneri riflessi, assicurazione e vestiario; è esclusa l'IVA di legge. Le prestazioni di servizi inerenti la visita e di custodia, analoghi al presente appalto, verranno corrisposte al prezzo orario indicato in sede di offerta su presentazione di fatture mensili, debitamente vistate e registrate dai funzionari competenti dell'Amministrazione appaltante, indicanti le ore di servizio effettivamente svolte in seguito alla richiesta di attivazione da parte dell'Amministrazione.

ART. 14 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell' art. 115 del DLgs. 163/2006, a partire dal secondo anno potrà essere effettuata la revisione annuale del prezzo

ART. 15 SERVIZI MINIMI

Nel caso di sciopero del personale o di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l'appaltatore si impegna a darne comunicazione al Comune di Prato almeno due giorni prima e si impegna ad assicurare comunque un servizio minimo d'emergenza. Il corrispettivo verrà ridotto proporzionalmente.

ART. 16 SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto anche parziale del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta appaltatrice è obbligata a costituire una cauzione definitiva a favore dell'Appaltante a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente capitolato e dal contratto, del risarcimento dei danni per eventuali inadempienze, dei danni eventualmente non coperti dalle assicurazioni stipulate nonché della tacitazione degli eventuali crediti ad altro titolo vantati da terzi, salva ogni altra azione ove la garanzia risultasse insufficiente.

Prima dell'avvio delle attività affidate la Ditta appaltatrice, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, deve presentare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, con fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo riconosciuto alla Ditta appaltatrice all'esito della gara, eventualmente incrementata secondo quanto previsto al comma 1 del predetto art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (salvo, per le imprese dotate di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, il beneficio della riduzione della garanzia del 50% di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006).

Si precisa che la fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tale fideiussione dovrà inoltre constare

- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;
- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile e di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del Codice Civile;
- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal Comune di Prato dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, e cessa di avere effetto solo all'accertamento della regolare esecuzione del servizio e comunque fino a formale svincolo della Stazione Appaltante.

La polizza fideiussoria dovrà comunque essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/3/2004 n. 123;

La cauzione definitiva deve essere immediatamente reintegrata o ricostituita, in caso di escussione, a pena di risoluzione del contratto.

ART. 18 CLAUSOLA PENALE

Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 250,00 per ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, inclusi i seguenti:

- Impiego di personale inferiore a quanto previsto nell'offerta
- Violazione degli orari di servizio e/o apertura
- per ogni mancanza concernente la manutenzione, la pulizia o corretto uso dei locali

Per ogni giorno di mancata e ingiustificata apertura degli spazi è prevista una penale di Euro 500,00.

L'ammontare delle penali sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile. In particolare l'appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi di:

- subappalto anche parziale della gestione;
- mancato rispetto della normativa in materia d'assunzione e rapporto di lavoro del personale;
- mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- violazione degli orari di servizio concordati.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'appaltante di affidare il servizio alla ditta che segue nell'ordine della graduatoria risultante dal verbale di gara.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le eventuali penalità, spese, danni.

ART. 20
ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese connesse al contratto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 21
CONTROVERSIE

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia quella del Foro di Prato.